

Allegato “B” al n.88734/27301 di Repertorio

VERSALIS S.p.A.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA DELLA SOCIETÀ- CAPITALE-OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

La Società

“versalis S.p.A.”

è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio – diretto o per il tramite di società od enti partecipati – delle attività:

a) di ricerca, di produzione, di commercializzazione, anche al dettaglio attraverso canali di commercio elettronico, di distribuzione di prodotti chimici e della raffinazione petrolifera, anche in qualità di agente, e la commercializzazione di licenze, know-how, tecnologie e brevetti inerenti le suddette attività;

b) di formulazione, di produzione, di trasformazione, di stampaggio, di commercializzazione e di riciclo di materiali polimerici (attività di *compounding* e di *moulding*);

c) di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio, riciclo, riutilizzo, anche per conto di terzi, di rifiuti di qualsiasi origine e specie, ed attività ad essi connesse.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in San Donato Milanese (MI). Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni virgola zero zero), diviso in n. 1.364.790.000,00 (un miliardo trecentosessantaquattro milioni settecentonovantamila virgola zero zero) azioni ordinarie prive del valore nominale. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

ARTICOLO 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 8

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari, la cui competenza è del Consiglio di amministrazione ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni la cui competenza è dell'Assemblea.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della Capogruppo.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove, purchè in Italia, ovvero in tutto o in parte in audio e/o videoconferenza.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o dell'eventuale svolgimento, in

tutto o in parte, in audio e/o videoconferenza con le relative modalità e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e/o dell'eventuale svolgimento, in tutto o in parte, in audio e/o videoconferenza, con le relative modalità, della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante raccomandata a. r. o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ARTICOLO 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro soci almeno 2 (due) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi, anche esclusivamente, in audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio e/o videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga, in tutto o in parte, in audio e/o videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione dei luoghi collegati in audio e/o videoconferenza, nei quali gli intervenienti possono affluire e/o le altre modalità di collegamento.

ARTICOLO 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e/o dal Segretario.

ARTICOLO 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale ad eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque); il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, secondo comma. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro il limite di cui al presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, secondo comma; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

ARTICOLO 17

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, del codice civile e spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, del codice civile spetta esclusivamente agli amministratori.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione di società qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.

Per le materie di cui al precedente comma resta peraltro ferma la facoltà degli amministratori di sottoporre le relative delibere dell'assemblea.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un Segretario anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, negli stessi termini, delegare proprie attribuzioni al Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare – in aggiunta o in alternativa a quanto previsto al terzo comma – un Direttore Generale definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio.

La rappresentanza e la firma sociale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

Rientra nei poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione nonché nei poteri dell'amministratore con deleghe, nei limiti delle competenze ai medesimi attribuite e anche al fine di dare esecuzione alle delibere del Consiglio medesimo, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore cui sono state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo o, anche esclusivamente, in audio e/o videoconferenza, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purchè in Italia ovvero in tutto o in parte in audio e/o videoconferenza.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi, anche esclusivamente, per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

Nel caso in cui la riunione si tenga, in tutto o in parte, in audio e/o videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione dei luoghi collegati in audio e/o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire e/o le altre modalità del collegamento.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'amministratore presente più anziano di età.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e/o dal Segretario.

ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annua e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche esclusivamente, in audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Nel caso in cui la riunione si tenga, in tutto o in parte, in audio e/o videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione dei luoghi collegati in audio e/o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire e/o le altre modalità del collegamento.

ARTICOLO 23

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDO

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo, ricorrendone i presupposti di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

In originale firmato:

Marco Petracchini

Ezio Ricci Notaio (L.S.)